

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAGENTA  
E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE  
DI MAGENTA – triennio 2019/2021**

TRA

Il Comune di Magenta (MI) - partita IVA 01082490150 - rappresentato dalla dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni, nata a Magenta il 04.05.1968, domiciliata per la carica in Magenta presso la sede Municipale in Piazza Formenti n. 3, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente pro tempore del Settore dei Servizi al Cittadino

E

La Scuola dell'Infanzia paritaria" Madre Anna Terzaghi" con sede in Via S. Biagio,15 Magenta, P.I. 10554660158 rappresentata dal gestore e legale rappresentante Madre Anna Galimberti, nata a Cantù il 14/05/1954 domiciliata per la carica in Via S. Biagio,15 Magenta;

La Scuola dell'Infanzia paritaria" San Giuseppe" di Pontenuovo, con sede in via Bottego,9 Magenta, P.I. 10554660158, rappresentata dal gestore e legale rappresentante don Giuseppe Marinoni, nato a Como il 07/08/1960, domiciliato per la carica in Via Roma 39, 20013 Magenta;

Le Scuole dell'Infanzia paritarie" A. De Andrea Giacobbe" con sede in via S. Crescenzia 73/75, Magenta, e "Fornaroli" di Pontevecchio, con sede in Via Isonzo 26, Magenta, P.I. 07911650153, rappresentate dal Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "Scuole Materne di Magenta", ente gestore delle scuole, ing. Gabriele Bolasina, nato a Cuggiono (MI) il 16.01.1975, domiciliato per la carica in via S. Crescenzia 73/75, Magenta;

VISTI

- La Legge 18 marzo 1968, n. 444 che, approvando l'ordinamento della scuola materna statale, ha legittimato l'attività di scuole di altro tipo, già esistenti, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i bambini in età prescolare;
- Il Decreto Ministeriale 3 giugno 1991 "Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali" che ha determinato gli orientamenti dell'attività educativa delle scuole materne;
- La Legge n. 62 del 10.3.2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" che ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli Enti locali;
- La legge n. 53 del 28 marzo 2003 che ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento ed operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
- Il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 che disciplina le modalità procedurali per la domanda e il mantenimento della parità scolastica;
- La Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla Legge regionale 31 marzo 2008, n. 6 che, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, prevede la possibilità di sostenerne l'attività, mediante interventi finanziari regionali, integrativi rispetto a quelli comunali e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie. E più precisamente richiamato l'art. 7 ter comma 1 della Legge Regionale n. 19 del 06.08.2007 che stabilisce in merito alla Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome che *"La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di*

*contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie”.*

#### DATO ATTO CHE

- La normativa vigente, ed in particolare l'art. 1 commi 3,4,5 della Legge 10.3.2000, n. 62, riconosce la parità e l'accesso al finanziamento dello Stato, esclusivamente alle scuole non statali che, oltre ad averne fatta richiesta, siano in possesso dei requisiti minimi preliminari e propedeutici così specificati dalla suddetta norma:

*3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. 4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:*

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;*
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;*
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;*
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;*
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;*
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;*
- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;*
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.*

*4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

*5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.*

- Il Ministro della Pubblica Istruzione, così come previsto dal comma 636, art. 1 della Legge 296/2006, definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro da queste controllate.

## PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- La famiglia, prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria collaborazione e sostegno da parte delle Istituzioni pubbliche per espletare tale funzione educativa;
- Il territorio della Città di Magenta si connota per una diffusa presenza di scuole dell'infanzia paritarie che hanno origine popolare, sono particolarmente radicate nelle frazioni della Città e, dai secoli trascorsi, concorrono in maniera decisiva alla realizzazione di un sistema integrato dell'offerta formativa rivolta all'infanzia, nel pluralismo delle Istituzioni scolastiche, in sintonia con i principi costituzionali;
- Il Comune di Magenta riconosce l'importanza della scuola dell'infanzia quale opportunità per la crescita di ogni bambino, e di sostegno dei processi di socializzazione, autonomia e apprendimento;
- Il Comune di Magenta intende valorizzare, attraverso specifici rapporti convenzionali, il concorso di Enti pubblici e del privato sociale per la promozione di un sistema integrato di servizi atti a garantire alle famiglie la libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico;
- Il Comune di Magenta interviene annualmente con propri impegni finanziari, finalizzati a garantire il mantenimento ed il potenziamento delle scuole d'infanzia statali ed intende continuare a sostenere attraverso l'erogazione di contributi, l'offerta educativa delle scuole dell'infanzia paritarie a beneficio dei bambini residenti in Magenta;
- Le famiglie degli utenti delle scuole dell'infanzia paritarie di Magenta sono comunque tenute a partecipare alle spese di ogni singolo istituto mediante corresponsione di un contributo prefissato, il cui importo è annualmente con l'Amministrazione comunale, nell'ambito della commissione paritetica (di cui sotto);
- Il contributo delle famiglie deve essere corrisposto mediante versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, perché le attività siano effettuate con modalità non commerciali e le scuole possano ricevere in via prioritaria i contributi statali, come richiesto dal D.M. n. 307 del 03.06.2016 e chiarimento MIUR prot. 7077 del 24.06.2016;
- Gli Enti Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie di Magenta provvedono alla copertura delle spese di gestione delle scuole dell'infanzia con i contributi dello Stato, della Regione, del Comune, e con i corrispettivi dei contributi incassati dagli utenti, nonché con altre entrate previste dai singoli statuti;

## RILEVATO CHE

- Nel Comune di Magenta sono state istituite e sono funzionanti n. 4 scuole dell'infanzia statale e n. 4 scuole dell'infanzia paritarie;
- Gli Enti Gestori delle scuole paritarie hanno sempre mantenuto un costante e positivo raccordo con l'Amministrazione Comunale, semplificando i rapporti con le singole scuole e ponendosi, peraltro, quale garante degli adempimenti connessi e dipendenti dagli accordi convenzionali;
- Il Comune di Magenta si impegna ad approvare annualmente il "Piano per il Diritto allo Studio";

## VISTE

- Le schede riepilogative con i piani dell'utilizzo delle risorse strutturali e professionali impiegati nella gestione e nei piani della manutenzione ordinarie e straordinarie delle singole scuole (Allegato 1);

## DATO ATTO CHE

- Le scuole dell'infanzia paritarie di Magenta provvederanno annualmente alla predisposizione dei Piani dell'Offerta formativa e al loro invio all'Amministrazione Comunale;

- Gli indirizzi educativi, l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie di Magenta sono determinati dallo Statuto o dal Regolamento di ciascun Ente, in linea con gli orientamenti di libertà educativa;

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art.1 – PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI

Le premesse e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

### Art.2 – SCOPO E OGGETTO DELL' ACCORDO

La presente convenzione ha lo scopo di sostenere e valorizzare l'opera educativa della famiglia mediante il sostegno e la valorizzazione dell'attività educativa e sociale delle scuole dell'infanzia paritarie di Magenta, nel rispetto delle finalità dei principi della L.R.19/2017.

L' accordo ha per oggetto il coordinamento, sia dal punto di vista educativo che tecnico/gestionale, anche ai fini del trasferimento economico comunale (di cui al successivo art.15), dei servizi relativi all' organizzazione delle seguenti scuole dell'infanzia paritarie della città di Magenta riconosciute ai sensi dell'art.1, comma 6, della legge 62/2000, in possesso dei requisiti per la parità, con il decreto ministeriale a fianco di ciascuna indicato:

Scuola dell'infanzia paritaria “Madre Anna Terzaghi” via San Biagio, 15 Magenta (Cod. Mecc. MI1A414007) D.M. 488 del 28/02/2001

Scuola dell'infanzia paritaria “San Giuseppe” di Pontenuovo via Bottego, 9Magenta (Cod. Mecc. MI1A572004) D.M. 919 del 23/11/2007.

Scuola dell'infanzia paritaria “A. De Andrea Giacobbe” via S. Crescenzia 73/75, Magenta (Cod. Mecc. MI1A41200G) D.M. 488/2988 del 28.02.2001.

Scuola dell'infanzia paritaria “Fornaroli” di Pontevecchio via Isonzo 26, Magenta (Cod. Mecc. MI1A41300B) D.M. 488/2988 del 28.02.2001.

### Art.3 – DURATA

La presente convenzione ha validità di 3 anni, dal 01 gennaio 2019 e termina il 31 dicembre 2021. Afferisce gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

### Art.4 – OFFERTA DIDATTICO-EDUCATIVA E CALENDARIO SCOLASTICO

Le scuole dell'infanzia si impegnano ad organizzare strutture e servizi in grado di consentire ai bambini residenti nella città di Magenta, l'iscrizione a un servizio scolastico di qualità, che promuova l'apprendimento in tutto l'arco della vita e pari opportunità di sviluppare le capacità e le attitudini, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze e abilità.

Gli Enti Gestori dovranno conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà delle scuole di offrire diverse e maggiori prestazioni.

### Art.5 – REQUISITI

Gli Enti Gestori hanno già ottenuto la parità, ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62, e si impegnano a porre in essere tutti gli atti necessari per mantenere i requisiti per tale riconoscimento. Il possesso del riconoscimento della parità è requisito indispensabile per ottenere i benefici di cui al presente atto

### Art.6 – ISCRIZIONE ED AMMISSIONE

Le Scuole dell'infanzia paritarie accettano le iscrizioni dei bambini indistintamente di ambo i sessi, senza discriminazioni etniche o religiose in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, ovvero ove presenti alle “sezioni primavera”, secondo le norme vigenti ed in coerenza con i criteri di priorità stabiliti da Regolamento interno e comunicati al Comune.

Nella redazione di tali criteri gli Enti Gestori si impegnano ad accogliere prioritariamente l'iscrizione di tutti i bambini residenti a Magenta che ne facciano richiesta, e assicurano l'accoglienza di alunni stranieri, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, anche attraverso la predisposizione e realizzazione di progetti specifici finalizzati alla loro inclusione.

Le scuole, in sede di iscrizione, dovranno consegnare ad ogni famiglia, l'apposito modulo con il progetto educativo predisposto secondo i principi previsti dall'articolo 1, comma 3 della legge 10.3.2000 n°62.

#### Art.7 – NUMERO SEZIONI

Le sezioni delle scuole dell'infanzia paritarie operanti sono 15 suddivise per ogni scuola, così come indicato dall'allegato 2. Le sezioni potranno variare da scuola a scuola, non superando il numero di 18.

L'apertura di nuove sezioni e il loro riconoscimento da parte del Comune dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

La chiusura di sezioni esistenti dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.

#### Art.8 – NUMERO BAMBINI PER SEZIONE

La costituzione delle sezioni da parte degli Enti Gestori dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 1 comma 6 lettera f) del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.267 del 29 novembre 2007 e dell'articolo 3 comma 3.5 del Decreto Ministeriale n.83/2008.

Gli Enti Gestori dovranno altresì favorire attraverso la collaborazione e il costante rapporto con l'Unità operativa di neuropsichiatria infantile operante nel territorio, con il Comune e con altri Enti a tal fine accreditati l'inserimento di soggetti diversamente abili che, in ogni caso, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di formazione delle classi.

All'inizio di ogni anno scolastico, in presenza di bambini diversamente abili, sarà inserito nelle scuole il personale educativo di sostegno con idonea preparazione e competenza che affianchi gli alunni diversamente abili, per i quali gli Enti accreditati abbiano richiesto l'intervento educativo assistenziale e di sostegno didattico ai sensi dell'articolo 3 comma 1b della legge 104/1992.

#### Art.9 – PERSONALE

Gli Enti Gestori devono provvedere a dotarsi di personale adeguato, ai sensi della legge n.62/2000 e del decreto ministeriale n.83/2008, che prevedono la vigilanza della Direzione Scolastica Regionale.

Gli Enti Gestori devono altresì, assicurando il rispetto di tutte le norme vigenti in materia:

- Garantire la presenza di personale stabile, in possesso dei requisiti di legge, regolarmente assunto e dipendente dagli Enti Gestori;
- Applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (FISM/AGIDAE) e i contratti integrativi locali per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le congregazioni religiose;
- Provvedere alla sostituzione del personale docente e non docente, in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo;
- Provvedere all'aggiornamento e alla formazione del personale al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle competenze necessarie, proprie di ogni figura professionale.

Gli Enti si impegnano a promuovere, programmare, coordinare e sovrintendere all'organizzazione e all'attuazione del piano annuale di formazione.

Gli Enti Gestori si impegnano inoltre ad osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni.

#### Art.10 – CALENDARIO

Le scuole dell'infanzia paritarie di Magenta garantiranno un orario di apertura di almeno 35 ore settimanali e predisporranno il calendario scolastico annuale nel rispetto di quanto previsto dalla Dgr 3318/2012

#### Art.11 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Gli Enti garantiscono che nelle scuole dell'infanzia paritarie vengano accolti tutti bambini senza alcun tipo di discriminazione.

Gli Enti promuovono la presenza della diversità quale opportunità educativa, oltre che come occasione di maturazione personale e collettiva.

Nel caso di alunni diversamente abili, residenti a Magenta, per i quali gli Enti accreditati abbiano prodotto la diagnosi funzionale e la commissione ASL/ATS abbia accertato lo stato di handicap, la scuola dell'infanzia,

al fine di contribuire alla realizzazione del progetto di vita del minore con disabilità e per favorire il processo di integrazione del bambino nella scuola, si impegna a:

- a) Seguire le indicazioni e la modulistica che fanno riferimento agli accordi con l'UST (Ufficio Scolastico Territoriale), la Città Metropolitana milanese, l'Ufficio di Piano, l'ATS territorialmente competente, per la corretta gestione del servizio di assistenza educativa specialistica
- b) Contattare il coordinatore dell'area disabilità referente per il Comune di Magenta che collaborerà con il coordinatore disabilità degli Enti Gestori nella supervisione del progetto per la richiesta al Comune di attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica, dalla quale si dovrà evincere anche il numero di ore necessarie per la piena attuazione del progetto educativo;
- c) Stendere il progetto per la richiesta al comune dell'assistenza educativa specialistica.
- d) Porre in essere tutte le procedure per richiedere al Ministero il sostegno didattico

Glie Enti Gestori garantiscono la presenza di personale educativo qualificato con idonea preparazione e competenza.

Qualora l'inserimento di alunni disabili richieda un aumento di spesa per la scuola, l'Ente Gestore dovrà provvedere a richiedere l'autorizzazione preventiva al Comune, il quale assumerà il provvedimento di spesa e il conseguente impegno.

L'impegno medesimo sarà assunto sino ad un massimo dell'80% della spesa presunta e comunque non potrà superare l'importo di € 6.850 per ciascuno dei minori disabili residenti inseriti, per ogni anno scolastico.

Il Comune si impegna a erogare il contributo richiesto nelle seguenti modalità:

- Acconto, pari al 60% entro 30 giorno dalla firma della convenzione
- saldo pari al 40% al termine dell'anno scolastico entro il 31 luglio di ogni anno, previa trasmissione da parte degli Enti Gestori della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Al fine di una ottimale, efficiente e trasparente gestione del servizio di assistenza educativa, in connessione con la rete dei servizi territoriali del Comune di Magenta e degli Enti Accreditati, gli Enti Gestori si impegnano inoltre:

- A fornire coordinamento del servizio educativo per i bambini diversamente abili e ad effettuare una formazione annua del personale impegnato con questa funzione, al fine di potenziarne le capacità progettuali ed educative
- Ad inviare al Comune di Magenta, entro il 30 maggio di ogni anno, con riferimento all'anno scolastico successivo il nominativo di ogni alunno diversamente abile e il monte ore necessario per garantire l'inserimento e l'integrazione scolastica di questi bambini;
- Invitare il referente comunale per la disabilità ai gruppi operativi periodicamente organizzati
- A consegnare copia del progetto educativo personalizzato di ogni bambino diversamente abile e a presentare gli elementi organizzativi, i dati complessivi (sia economici che del personale messo in servizio) che evidenzino l'utilizzo dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio di assistenza educativa;
- Ad effettuare gli incontri di verifica e valutazione con il responsabile del servizio di assistenza educativa del comune di Magenta sulle singole progettazioni attuate, anche al fine di garantirne il miglior accordo e continuità nel passaggio alle scuole primarie.

#### Art.12 – CENTRO RICREATIVO ESTIVO

È facoltà degli Enti l'organizzazione di un centro ricreativo diurno estivo nei mesi di luglio e agosto.

Gli Enti si impegnano ad accettare le iscrizioni anche di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia statali, alle stesse condizioni degli alunni della propria scuola.

Il comune erogherà un contributo di € 40 per ogni settimana di iscrizione per ogni alunno residente accolto gratuitamente in seguito a specifica richiesta dei servizi sociali, fino ad un massimo di n. 5 alunni.

Gli Enti si impegnano inoltre ad accogliere presso eventuale centro ricreativo diurno estivo, previa definizione di un progetto complessivo per l'accoglienza, almeno un bambino diversamente abile ogni 54 iscritti, anche frequentanti le scuole dell'infanzia statali e le cui famiglie richiedano l'utilizzo del centro ricreativo diurno estivo.

Qualora l'inserimento di alunni disabili richieda un aumento di spesa per la scuola, l'ente gestore dovrà provvedere a richiedere l'autorizzazione preventiva al comune, al fine di assumere il provvedimento di spesa e il conseguente impegno.

L'impegno medesimo sarà assunto sino ad un massimo dell'80% della spesa presunta e comunque non potrà superare l'importo di € 200 per ogni settimana di frequenza per ciascuno dei disabili inseriti al centro ricreativo diurno estivo.

Il Comune si impegna ad erogare il contributo richiesto nelle seguenti modalità:

- Saldo, pari al 100% entro il 31 agosto previa trasmissione da parte degli Enti Gestori della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso di ulteriori richieste, il Comune si impegna a definire con gli Enti Gestori le diverse modalità di organizzazione del servizio.

#### Art.13 – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio di refezione scolastica è organizzato direttamente dagli Enti Gestori o tramite soggetti esterni.

Gli Enti Gestori si assumono gli oneri economici relativi al servizio e devono garantire il livello qualitativo, quantitativo e dietetico dei cibi, in analogia con le tabelle dietetiche previste e devono assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni sull'autocontrollo alimentare, di cui al D.L. n.193/2007.

Nel caso di impossibilità delle scuole, anche temporanea, di fornire i pasti, gli Enti Gestori si attiveranno al fine di assicurare comunque la continuità del servizio nel rispetto dei livelli qualitativi e dietetici dei cibi.

#### Art.14 – ASSISTENZA SANITARIA

Il Comune si impegna a collaborare con le scuole dell'infanzia paritarie di Magenta in modo che il servizio di assistenza sanitaria e psico-medico-pedagogico venga assicurato dall'ATS della città metropolitana di Milano avendo particolare attenzione ai bambini disabili.

#### Art.15 – PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Le scuole dell'infanzia paritarie di Magenta, in quanto parte del sistema pubblico cittadino di scuole dell'infanzia, partecipano a tutti gli obiettivi e di progetti del "Piano per il Diritto allo Studio" rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia.

#### Art.16 – SPESE DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DIDATTICO

Gli Enti Gestori provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla dotazione di arredi e sussidi didattici, agli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza degli edifici delle attrezzature igienico-sanitarie, del materiale didattico occorrente per le attività educative nonché alla provvista di quant'altro necessario per il funzionamento delle scuole stesse.

#### Art.17 – CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE

Le quote a carico delle famiglie sono definite dagli Enti Gestori e sono comunicate al comune entro il mese di gennaio dell'anno scolastico precedente.

Il comune si riserva la facoltà di formulare osservazioni e chiedere chiarimenti sulla proposta comunicata.

#### Art.18 – CONTRIBUTO DEL COMUNE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE CONVENZIONATE

Il comune di Magenta eroga un contributo alle scuole dell'infanzia paritarie di Magenta secondo i seguenti parametri:

- 1) Bambini residenti iscritti nelle sezioni dell'infanzia e della primavera
- 2) Sezioni dell'infanzia attive in città
- 3) Sezioni dell'infanzia attive nelle frazioni
- 4) Sezioni primavera attive

Il contributo è così determinato

**1 Anno2019 (bilancio 2019) – a.s. 2018/2019 - € 190.750 da risorse di bilancio comunali e € 24.723,98 del Fondo 0/6 anni Anno 2018 - riparto su iscritti scuole paritarie e iscritti sezioni primavera.**

**TOTALE €215.473,98**

- a) . Il contributo spettante ad ogni scuola d'infanzia paritaria sarà così calcolato come segue: € 500 per ogni bambino iscritto e residente al 30/09/2018; € 300 per ogni bambino iscritto al 31/01/2019 e

residente al 31/01/2019 La rimanente somma verrà erogata in funzione delle sezioni come da punto (b)

- b) La quota rimanente dal contributo per residente viene distribuita suddivisa per il numero delle sezioni attive in città, sezioni attive nelle frazioni e sezioni primavera: le quote per le sezioni dell'infanzia attive nelle frazioni viene incrementata del 50% rispetto alla quota per le sezioni infanzia in città; le quote per le sezioni primavera vengono raddoppiate rispetto alla quota per le sezioni infanzia in città.
- c) Un contributo di € 1.000,00 per ogni alunno residente accolto gratuitamente nell'anno scolastico in seguito a specifica richiesta dei Servizi Sociali.

**2 Anno2020 (bilancio 2020) – a.s. 2019/2020 - € 190.750 da risorse di bilancio comunali e la quota del Fondo 0/6 anni Anno 2019 - riparto su iscritti scuole paritarie e iscritti sezioni primavera.**

**Previsione: come anno precedente.**

- a. Il contributo spettante ad ogni scuola d'infanzia paritaria sarà così calcolato come : € 500 per ogni bambino iscritto e residente al 30/09/2019; €300 per ogni bambino iscritto al 31/01/2020 e residente al 31/01/2020 La rimanente somma verrà erogata in funzione delle sezioni come da punto (b)
- b. La quota rimanente dal contributo per residente viene distribuita suddivisa per il numero delle sezioni attive in città, sezioni attive nelle frazioni e sezioni primavera: le quote per le sezioni dell'infanzia attive nelle frazioni viene incrementata del 50% rispetto alla quota per le sezioni infanzia in città; le quote per le sezioni primavera vengono raddoppiate rispetto alla quota per le sezioni infanzia in città.
- c. Un contributo di € 1.000,00 per ogni alunno residente accolto gratuitamente nell'anno scolastico in seguito a specifica richiesta dei Servizi Sociali.

La previsione di contributo per il secondo anno potrà essere oggetto di eventuali variazioni in aumento sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

**3 Anno2021 (bilancio 2021) – a.s. 2020/2021 - € 190.750 da risorse di bilancio comunali e la quota del Fondo 0/6 anni Anno 2020 - riparto su iscritti scuole paritarie e iscritti sezioni primavera.**

**Qualora le risorse del Fondo 0/6 anni non fossero previste per l'anno 2020, sarà resa disponibile la somma di € 20.000 da ulteriori risorse di bilancio all'uopo individuate.**

- a. Il contributo spettante ad ogni scuola d'infanzia paritaria sarà così calcolato come : € 500 per ogni bambino iscritto e residente al 30/09/2020; €300 per ogni bambino iscritto al 31/01/2021 e residente al 31/09/2021 La rimanente somma verrà erogata in funzione delle sezioni come da punto (b)
- b. La quota rimanente dal contributo per residente viene distribuita suddivisa per il numero delle sezioni attive in città, sezioni attive nelle frazioni e sezioni primavera: le quote per le sezioni dell'infanzia attive nelle frazioni viene incrementata del 50% rispetto alla quota per le sezioni infanzia in città; le quote per le sezioni primavera vengono raddoppiate rispetto alla quota per le sezioni infanzia in città.
- c. Un contributo di € 1.000,00 per ogni alunno residente accolto gratuitamente nell'anno scolastico in seguito a specifica richiesta dei Servizi Sociali.

Le Parti concordano inoltre che la previsione di contributo per il terzo anno potrà essere oggetto di eventuali variazioni in aumento sulla base delle effettive disponibilità di bilancio, anche qualora venisse confermato il Fondo 0/6 anni.

I contributi al presente articolo non comprendono i contributi erogati per gli allievi disabili, di cui agli artt. 10-11.

La sussistenza del riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della legge n.62 del 10 marzo 2000 e dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente atto sono il presupposto per l'erogazione del contributo.

I contributi concordati verranno corrisposti come segue:

- Per l'anno 2019 in due rate pari, ciascuna, a 6/12 del contributo annuo con scadenza il 30/06 e il 30/08.



- Per l'anno 2020 in tre rate pari, ciascuna, a 4/12 del contributo annuo: con scadenza il 28/02 il 30/05, il 31/08.
- Per l'anno 2020 in tre rate pari, ciascuna, a 4/12 del contributo annuo: con scadenza il 28/02 il 30/05, il 31/08

#### Art.19 – LISTA DI ATTESA INTEGRATA

Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno potrà avviare la seguente procedura:

- a) Convocazione, entro 45 giorni dalla scadenza delle iscrizioni, del Tavolo di Coordinamento per le politiche scolastiche per una valutazione delle liste d'attesa
- b) Comunicazione all'Amministrazione Comunale da parte degli Enti Gestori delle disponibilità di posti liberi entro 30 giorni dalla data di scadenza delle iscrizioni
- c) Le parti concorderanno modalità-contributi per l'inserimento di bambini in lista d'attesa in funzione della numerosità dei bambini in graduatoria e delle risorse disponibili.

Per l'anno 2019, in via sperimentale, le Parti concordano che saranno messi a disposizione dagli Enti Gestori complessivamente n. 7 posti di scuola dell'infanzia da destinare alle famiglie con bambini in lista d'attesa nella Graduatoria Unica cittadina, oltre ad un posto messo a disposizione gratuitamente dall'Associazione Scuole Materne. L'Amministrazione riconoscerà per ogni bambino accolto un contributo di € 1.000 all'anno, fino ad un massimo di € 7.000. Gli Enti gestori si impegnano a richiedere alle famiglie un contributo annuo di compartecipazione ridotto del contributo di €. 1.000,00 ovvero, qualora l'ISEE familiare fosse inferiore al M.V un contributo annuo di compartecipazione a carico della famiglia pari a €. 500,00.

- d) L'Amministrazione Comunale potrà prospettare, per tempo, ulteriori forme di coinvolgimento che richiedano piani di intervento economico da parte degli Enti.

#### Art.20 – VERIFICHE

Il comune di riserva la facoltà di verificare il rispetto da parte degli Enti Gestori di quanto stabilito dal presente atto e in particolare:

1. L'effettiva residenza degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia;
2. Il rispetto dei criteri e delle procedure di iscrizione e di ammissione degli alunni residenti;
3. Il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;
4. Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente dagli Enti Gestori;
5. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi approvati dagli Enti Gestori nel periodo gennaio maggio.

Per consentire l'effettivo esercizio della funzione di verifica dei punti suindicati il Servizio Educazione del Comune predisporrà annualmente un'apposita scheda di rilevazione che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di ogni Ente Gestore e emessa a cura delle scuole al comune entro 15 giorni dalla firma della convenzione.

Il pagamento dell'ultima rata del contributo, di cui all'art. 18 della presente convenzione, è subordinato alla presentazione dell'apposita scheda di rilevazione predisposta e dei documenti contabili, come indicati ai precedenti commi.

#### Art.21 – RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI GESTORI E CAUSE DI RESCSSIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario ed organizzativo di ciascuna scuola è a carico dell'ente gestore.

Il comune segnala per iscritto all'ente eventuali inadempienze rilevate nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

L'ente può presentare entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione su indicata, proprie osservazioni in merito ai fatti accertati e in caso di persistenti inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto, il Comune può recedere dal rapporto convenzionale con l'ente gestore inadempiente. In questo caso è facoltà del comune rivedere gli impegni assunti nei confronti dell'ente.

In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte di più Enti Gestori il Comune si riserva di recedere dal rapporto con le scuole.

#### Art.22 – CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere in sede di interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il tribunale di Milano.  
È esclusa la clausola arbitrale.

#### Art.23 – RICHIAMO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

#### Art.24 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, dipendenti, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa sono a totale carico delle scuole paritarie.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letta, approvata e sottoscritta

Per il Comune di Magenta

Dirigente Settore Servizi al Cittadino - dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni

Il presente documento, redatto in formato elettronico, è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 nr. 82

Per la Scuola dell'Infanzia paritaria" Madre Anna Terzaghi"

Il Gestore

Madre Anna Galimberti

Firma grafometrica acquisita digitalmente

Per la Scuola dell'Infanzia paritaria" San Giuseppe" di Pontenuovo

Il Gestore

Don Giuseppe Marinoni

Firma grafometrica acquisita digitalmente

Per le Scuole dell'Infanzia paritarie" A. De Andrea Giacobbe" e "Fornaroli" di Pontevecchio

Presidente Associazione Scuole Materne di Magenta

Ing. Gabriele Bollasina

Firma grafometrica acquisita digitalmente